

COLLEGIO DI MILANO - DEC. N. 12447/2020 - PRES. LAPERTOSA - REL. CETRA
Contratto bancario in genere – modifica unilaterale - *ius variandi* (d. lgs. n. 385/1993, art. 118)

Il giustificato motivo che giustifica una modifica unilaterale delle condizioni di contratto, deve essere chiaro, coerente e correlato alla variazione unilaterale apportata dall'intermediario. Le modifiche unilaterali non possono comportare l'introduzione di clausole nuove, quale è l'introduzione del costo del canone del conto corrente, originariamente pattuito come gratuito (IMCS).

FATTO

Con ricorso del 13 gennaio 2020, parte ricorrente esponeva che in data 27 novembre 2019 l'intermediario gli comunicava la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali di conto corrente e che, a partire dal mese di febbraio 2020, applicava al predetto conto un canone mensile di €. 3,95.

Dopo aver presentato reclamo, lamentando l'assenza di un giustificato motivo di modifica delle condizioni contrattuali, atteso che le condizioni finanziarie dell'intermediario risultavano floride al punto da poter azzerare il canone mensile, sia per chi apriva un nuovo conto, sia in caso di attivazione di specifici servizi aggiuntivi, parte ricorrente chiedeva un parere in merito all'ammissibilità delle predette modifiche unilaterali in considerazione dell'art. 118 TUB. L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, dopo aver preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso attesa la sua natura strettamente consenziale, precisava che la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni fosse espressamente prevista dall'art. 27 delle Condizioni Generali del contratto sottoscritto in data 04 novembre 2013 e sottolineava di aver regolarmente trasmesso, con congruo preavviso, alla parte ricorrente la proposta di modifica unilaterale ai sensi dell'art. 118 TUB, onde renderlo edotto delle motivazioni che rendevano necessaria la modifica, nonché della possibilità di recedere dal contratto senza spese entro il 01 febbraio 2020.

L'intermediario, dopo aver eccepito che le variazioni riferite al canone mensile fossero necessarie per ripristinare l'equilibrio contrattuale, sottolineava che per limitare l'onere a carico dei clienti, era stato previsto un sistema di abbuoni del canone connessi all'utilizzo di servizi ulteriori rispetto a quelli di conto corrente. Per tali motivi, l'intermediario chiedeva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, in via subordinata il rigetto dello stesso.

DIRITTO

La questione concerne, nonostante il tenore letterale della richiesta, l'accertamento della legittimità della modifica unilaterale apportata dall'intermediario.

Nello specifico, il ricorrente contesta la variazione unilaterale delle condizioni economiche del contratto di conto corrente in essere con l'intermediario, con il quale quest'ultimo prevedeva che il canone dello stesso passasse da gratuito ad oneroso; la variazione veniva comunicata il 29.11.2019 mentre si sarebbe realizzata a partire dal febbraio 2020. Risulta che il ricorrente non abbia esercitato il diritto di recesso, pur tuttavia chiede la revoca delle modifiche unilaterali.

Al riguardo è noto che l'art. 118 TUB, contenente la disciplina dello *ius variandi*, subordini la validità dello stesso a specifici requisiti, dovendo questo: a) essere previsto dal contratto; b) essere comunicato per iscritto al cliente con un preavviso di almeno sessanta giorni; c) essere assistito da un "giustificato motivo".

Come opportunamente rilevato in dottrina, la richiamata disposizione, letta nella prospettiva dei limiti che l'ordinamento pone alle autorità private nei rapporti contrattuali, introduce una procedimentalizzazione dell'accordo modificativo del rapporto già in essere,

che richiede sempre e comunque una partecipazione volitiva di entrambe le parti, posto che la banca può solo formulare una proposta di modifica che si perfeziona mediante la partecipazione dell'altro contraente che, ai sensi dell'art. 118 TUB, si attua con il mancato esercizio del diritto di recesso.

Con specifico riferimento al giustificato motivo, secondo il costante orientamento dei Collegi (cfr. ex multis, Collegio di Roma, 14 gennaio 2013, n. 253; Collegio di Milano, 22 giugno 2012, n. 2134), **è insufficiente ad integrare tale requisito, il generico rinvio, operato nella comunicazione della banca, ad una non meglio precisata "variazione delle condizioni di mercato"**; indicazione di per sé vaga e inidonea a consentire una valutazione, da parte del cliente, circa la coerenza e la congruenza di tale motivo con la variazione proposta.

Al contrario, l'illustrazione del giustificato motivo deve sempre essere chiara e coerente, nonché espressa in termini facilmente comprensibili alla generalità della clientela, poiché è solo per mezzo della efficace comprensione del giustificato motivo posto a fondamento della variazione contrattuale proposta dall'intermediario che il cliente è in grado di compiere una scelta consapevole in ordine al diritto di recesso che gli riconosce la normativa in materia. Pacifico, infatti, che, tra l'accadimento posto a fondamento del giustificato motivo e la variazione contrattuale proposta, vi debba essere necessaria coerenza, poiché questa, insieme alla trasparente illustrazione di ciò alla clientela, rappresentano i presupposti necessari e irrinunciabili per poter affermare il legittimo esercizio dello ius variandi ai sensi dell'art. 118 TUB.

Ciò detto, nel caso di specie l'intermediario ha affermato che la "Proposta di modifica unilaterale di contratto" illustrava in maniera chiara e precisa il "giustificato motivo" delle variazioni, richiamando gli interventi di politica monetaria della BCE ed i crescenti oneri di contribuzione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD).

Orbene, rileva il Collegio che gli eventuali costi a carico dell'intermediario generati dalle predette voci di spesa, non sono però in alcun modo correlati alla variazione apportata unilateralmente mediante l'inserimento della voce di costo del canone del conto corrente.

Preme, altresì precisare che, secondo il Ministero dello sviluppo economico, le modifiche unilaterali di cui all'art. 118 del TUB non possono comportare l'introduzione di clausole nuove (cfr. la nota del 21 febbraio 2007 del Ministero dello sviluppo economico); tale pare proprio essere l'introduzione del costo del canone del conto corrente che si risolve nell'inserimento di una nova voce di spesa non concordata e non prevista originariamente tra le parti.

Pertanto, il Collegio ritiene che la modifica contrattuale che il ricorrente censura, non soddisfa i requisiti di cui all'art. 118 TUB, dovendosi pertanto dichiarare la sua inefficacia con conseguente ricalcolo dei costi e delle commissioni applicate dall'intermediario resistente, il quale dovrà a tal fine fare applicazione delle condizioni in vigore precedentemente.

P. Q. M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'inefficacia della variazione delle disposizioni impugnate e dispone che l'intermediario restituisca i canoni mensili in contestazione.